

CONVENZIONE

DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

L'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, alla via de Sanctis, snc, C.F. 92008370709, rappresentata dal Prof. Giovanni Maddalena, autorizzato alla stipula del presente atto, in virtù di delega del Rettore, Prof. Gianmaria Palmieri, con Decreto Rettorale n. 578 del 12 giugno 2014, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore"

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede in Napoli, via Sergio Pansini, n. 5, CAP 80131, C.F. 06909360635, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante",

PREMESSO

Che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta del Soggetto Promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art.2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico -organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante;
- nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679;
- rispettare le norme previste nel Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di tirocinio e di stage ed, in particolare, quelle relative alla compilazione del libretto-diario e dalla consegna, al termine dell'attività di tirocinio, della Relazione finale sull'attività svolta.

Art.4

Nel caso in cui il tirocinante, durante il periodo di permanenza presso il Soggetto Ospitante, pervenga alla scoperta di invenzioni o ritrovati comunque brevettabili, i relativi diritti resteranno di esclusiva proprietà del Soggetto Ospitante, salvo comunque il diritto del Tirocinante di esserne riconosciuto come l'autore.

Art. 5

All'inizio del tirocinio, il Soggetto Ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività. Inoltre il Soggetto Ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto legislativo n. 81/2008 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori.

Art. 6

Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche), coinvolti nei programmi di tirocinio, in ottemperanza a quanto stabilito dal REGOLAMENTO UE 2016/679.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di anni quattro, a decorrere dalla data di stipula ed è rinnovabile su formale richiesta mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero di scioglierla consensualmente.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati. Il recesso deve essere esercitato mediante raccomandata A.R.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n°131; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 10

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà di competenza del Foro di Napoli.

Articolo 11

Il presente atto consta di tre facciate su tre fogli, numerate dal n. 1 al n. 3 e viene redatto in duplice originale, di cui una al Soggetto Ospitante e una al Soggetto Promotore.

La presente convenzione sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale.

Per l'Università degli Studi del Molise

Prof. Giovanni Maddalena

Per l'A.O.U. Federico II

Il Direttore Generale

Dottor Vincenzo Viggiani